

NUOVA LEGGE SULLA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE

È stata approvata la L. 113/2017 recante disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, in vigore dal 21 luglio. L'art. 17 della nuova legge prevede una disciplina transitoria che qui si richiama al fine di chiarire la complessa situazione scaturita in seguito all'annullamento del D.M. 170/2014.

C.o.a. non ancora rinnovati. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni a decorrere dal 21 luglio.

C.o.a. rinnovati con elezioni annullate. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento ministeriale annullato, le cui elezioni sono state a loro volta annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dal 21 luglio ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva al 21 luglio.

Scadenza di tutti i C.o.a. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del <u>31 dicembre 2018</u>, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 sull'elettorato passivo. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (durata quadriennale).

Salvezza di tutti gli atti dei C.o.a. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonchè dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale annullato, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.